

COMUNE DI CALASCIBETTA

Provincia regionale di Enna

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 30/07/2010

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

ART. 1

Tale forma di assistenza è quella prevista dal R.D. 8/5/1927 n° 798, dalle successive norme di variazione ed integrazione in materia di assistenza all'infanzia e di diritto di famiglia, dalla L. 23/12/75 n° 698, dalla L.R. 22/86, dalla L.R. n° 33 del 23/5/1991, dalla L. 328 del 08/11/2000.

ART. 2

SOGGETTI ASSISTIBILI

I destinatari della forma di assistenza prevista dal presente regolamento si configurano in:

1. Minori illegittimi abbandonati che siano rinvenuti nel territorio del Comune;
2. Minori nati nel Comune denunciati allo stato civile come figli di ignoti per i quali sia richiesta la pubblica assistenza;
3. Minori nati da unione naturale riconosciuti dalla sola madre, residente nel Comune da almeno un anno, quando questa possa dimostrare di non possedere un reddito superiore al minimo vitale e provveda direttamente all'accudimento e al mantenimento del minore.

ART. 3

ASSISTENZA ECONOMICA

Alle madri nubili, che siano in possesso dei requisiti di assistibilità e che provvedano direttamente al mantenimento del figlio riconosciuto dalla sola madre, viene erogato un assegno economico mensile quantificato prendendo in considerazione il minimo vitale. L'importo erogato è pari al 35% della quota base individuata nel minimo vitale qualora il minore abbia un'età compresa tra 0 e 14 anni e pari al 15% se l'età è compresa tra i 15 e i 18 anni.

L'assistenza sarà erogata entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti annualmente nel bilancio comunale.

ART. 4

AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA

La corresponsione dell'assegno economico è subordinata alla presentazione di apposita istanza, in carta semplice, al Servizio P.I.. Politiche socio-sanitarie, Servizi alla Persona del Comune di Calascibetta nella quale vengano indicati i dati identificativi della richiedente e del minore per il quale viene richiesto il beneficio. Tale istanza deve essere corredata dalla certificazione ISEE e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la madre si impegna a destinare le somme erogate dal Comune per il mantenimento del figlio. L'Ufficio provvederà ad acquisire la sotto elencata documentazione:

- Estratto dell'atto di nascita del minore;
- Certificato di esistenza in vita del minore;
- Certificato dello Stato Civile del genitore che provvede al mantenimento del minore;
- Stato di famiglia;
- Certificato storico di residenza della madre.

L'assegno economico è corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza e, perdurando lo stato di bisogno economico, fino al compimento del 18° anno di età del minore.

ART. 5

CAUSE DI CESSAZIONE DELL'ASSISTENZA

L'erogazione dell'assegno mensile è condizionato al persistere dei presupposti che hanno determinato l'ammissione all'assistenza e cessa automaticamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Per morte o raggiungimento del 18° anno di età del minore;
- Per trasferimento della residenza del minore fuori dal territorio di questo Comune;
- In caso di istituzionalizzazione del minore;
- In caso di affidamento familiare e/o etero familiare del minore;
- Per matrimonio della madre;
- Per adozione e/o legittimazione del minore;
- Per variazione delle condizioni economiche della madre, del figlio e/o del nucleo familiare.

Qualora sia intervenuta la cessazione dell'assistenza per uno dei motivi sopra elencati, la riammissione al beneficio è subordinata alla presentazione di nuova documentata istanza e a nuovi accertamenti d'Ufficio. L'eventuale riammissione sarà disposta con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione domanda.

ART. 6

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Per l'assistenza prevista dal presente regolamento il competente ufficio comunale ha facoltà di procedere ad accertamenti per verificare al fine dell'ammissione all'assistenza e della sua continuazione, la persistenza dello stato di bisogno.

ART. 7

Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in vigore. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza dei quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune e si intendono abrogate tutte le norme precedenti.